

**Articolo 1 - DEFINIZIONI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

**ARERA:** è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481, G.U. n. 270 del 18 novembre 1995;

**Attivazione della fornitura:** è il momento dal quale, in coerenza con la regolazione delle modalità di accesso al servizio di dispacciamento e trasporto dell'energia elettrica, il contratto è materialmente eseguito e la relativa fornitura è posta in carico al Cliente;

**Bolletta 2.0:** è l'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 16 ottobre 2014, 501/2014/R/COM come successivamente modificato e integrato;

**Cessazione della fornitura:** è lo scioglimento, per qualunque causa, del contratto di fornitura tra il Fornitore e il Cliente finale, strumentale o comunque connesso con un cambio Fornitore, o una disattivazione del POD, o una volta;

**Cliente o Cliente finale:** è il Cliente domestico che acquista energia elettrica per uso proprio;

**Cliente domestico:** la persona fisica che acquista energia elettrica per il proprio consumo domestico escluse le attività commerciali o professionali;

**Clienti non disalimentabili:** sono i Clienti per i quali, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della fornitura; ai fini del presente contratto rientrano in questa categoria i Clienti domestici di energia elettrica titolari di bonus sociale per disagio fisico;

**Clienti titolari di bonus sociale:** sono i Clienti domestici di energia elettrica ammessi alla compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica dai clienti domestici in stato di disagio economico e dalle famiglie numerose, istituito ai sensi dell'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

**Codice di condotta commerciale:** è il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, approvato con deliberazione 8 luglio 2010, 366/2018/R/com, come successivamente modificato e integrato;

**Codice del consumo:** è il d.lgs. 206/05, G.U. n. 235 del 8 ottobre 2005 come successivamente modificato e integrato;

**Codice in materia di protezione dei dati personali:** è il d.lgs. 196/03, G.U. n. 174 del 29 luglio 2003, come successivamente modificato e integrato;

**Contratto:** è il contratto di fornitura di energia elettrica concluso tra il Fornitore e il Cliente e regolato dalle presenti condizioni generali di fornitura e dalle condizioni economiche;

**Distributore:** è il soggetto che svolge il servizio di distribuzione di energia elettrica in concessione ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 79/99, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999;

**Documentazione contrattuale:** è l'insieme dei documenti che formano parte integrante del contratto e consta delle presenti condizioni generali di fornitura e almeno di:

- scheda sintetica di cui al Titolo VII del codice di condotta commerciale;
- modulistica recante le condizioni economiche;
- informazioni sui livelli specifici e generali di qualità commerciale;
- informazioni sul mix energetico;
- modulistica per l'esercizio del diritto di ripensamento per i soli Clienti finali domestici;
- modulo per la presentazione dei reclami;
- informativa sul trattamento per i dati personali;
- ogni ulteriore modulo o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente ovvero ogni ulteriore modulo o informazione utile alla conclusione del contratto.

**Fattura di chiusura:** è la fattura emessa a seguito di cessazione del contratto di fornitura di energia elettrica in essere tra Fornitore e Cliente finale;

**Fattura di periodo:** è la fattura, diversa dalla fattura di chiusura, emessa regolarmente nel corso del rapporto contrattuale tra Fornitore e Cliente finale;

**Fornitore:** è la controparte venditrice del Cliente finale nell'ambito di un contratto;

**Forza maggiore:** è ogni evento imprevedibile e inevitabile non imputabile alle parti, che rende in tutto o in parte materialmente o giuridicamente impossibile l'adempimento di una obbligazione;

**Gruppo di misura o misuratore:** è l'insieme delle apparecchiature necessarie preposte alla rilevazione e misura dell'energia elettrica prelevata presso il POD;

**Mercato libero:** è il mercato in cui il Cliente sceglie liberamente da quale Fornitore e a quali condizioni comprare l'energia elettrica;

**Parti:** sono il Cliente e il Fornitore;

**Potenza contrattualmente impegnata:** è il livello di potenza, indicato nei contratti, reso disponibile dal Fornitore ove siano presenti dispositivi atti a limitare la potenza prelevata; per motivi di sicurezza o di continuità di servizi di pubblica utilità il Distributore può derogare dall'installazione del limitatore di potenza;

**Potenza disponibile:** è la massima potenza prelevabile in un punto di prelievo senza che il cliente finale sia disalimentato;

**Punto di Fornitura o POD:** è il punto di riconsegna in cui il Fornitore mette a disposizione l'energia elettrica al Cliente;

**Servizi di ultima istanza:** sono il servizio di maggior tutela, il servizio a tutele gradualmente e il servizio di salvaguardia;

**Servizio di maggior tutela:** servizio di maggior tutela è la fornitura di energia elettrica a condizioni economiche e contrattuali regolate dall'Autorità, destinato esclusivamente ai clienti domestici vulnerabili che non hanno un venditore nel mercato libero;

**Servizio a tutele gradualmente per i clienti domestici non vulnerabili o tutele gradualmente:** è il servizio di vendita di energia elettrica ai clienti domestici non

vulnerabili di cui all'articolo 1 comma 60 della legge n. 124/17 serviti nell'ambito dei servizi di ultima istanza

**SII:** è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129, G.U. n.192 del 18 agosto 2010;

**Supporto durevole:** è ogni strumento che permetta al Fornitore e al Cliente finale di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; rientrano tra detti supporti, a titolo di esempio, documenti su carta, CD-ROM, DVD, schede di memoria o dischi rigidi del computer, messaggi di posta elettronica, SMS;

**Switching:** è la successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso POD attivo.

**Terna:** è la società Terna S.p.A. che opera come gestore del sistema di trasmissione di energia elettrica ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. 6 marzo 1999, n. 79, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999;

**TIBEG:** è il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale;

**TIC:** è il testo Integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessioni;

**TICO:** è il Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'ARERA;

**TIF:** è il Testo integrato delle disposizioni in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale;

**TIME:** è il testo integrato delle disposizioni ARERA per la regolazione dell'attività di misura elettrica;

**TIMOE:** è il Testo integrato morosità elettrica;

**TIQC:** è il Testo integrato della regolazione della qualità commerciale dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica;

**TIQV:** è il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale;

**TISIND:** è il testo integrato del sistema indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale;

**TIV:** è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita di energia elettrica di ultima istanza, approvato con deliberazione 3 agosto 2023, 362/2023/R/ee;

Tutte le deliberazioni che approvano i testi integrati dell'ARERA e i testi integrati stessi, citati nel presente contratto, sono pubblicati sul sito [www.arera.it](http://www.arera.it).

**Articolo 2 - OGGETTO**

**2.1** Il contratto ha per oggetto esclusivo la somministrazione di energia elettrica al Cliente da parte del Fornitore, presso il POD individuato nel modulo di adesione contrattuale, secondo le presenti condizioni generali di fornitura e le condizioni economiche.

**2.2** In caso di incongruenza tra i dati relativi alle caratteristiche della fornitura comunicati dal Cliente nella documentazione contrattuale e quelli risultanti al Distributore/SII prevarranno i dati del Distributore/SII fino a diversa successiva comunicazione da parte del Cliente.

**2.3** Ai sensi del TISIND costituisce altresì oggetto del contratto il credito eventualmente acquistato dal Fornitore da parte dell'esercente i servizi di ultima istanza o da parte dei Fornitori che in precedenza servivano il Cliente.

**2.4** Il Fornitore conclude, direttamente o indirettamente, i necessari contratti di dispacciamento e trasporto ovvero di distribuzione con i gestori di rete interessati, secondo le disposizioni di cui all'Articolo 7.

**2.5** Il Cliente ha l'obbligo di utilizzare l'energia elettrica messa a disposizione dal Fornitore per alimentare unicamente il POD di cui al contratto. Al Cliente è fatto divieto di utilizzare l'energia elettrica per usi differenti da quelli dichiarati, oltre i limiti della potenzialità massima installata e in luoghi diversi da quelli indicati nel contratto.

**2.6** È inoltre fatto divieto al Cliente di cedere l'energia elettrica a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna.

**Articolo 3 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO**

**3.1** Il Cliente formula, sulla base di un modulo di adesione predisposto dal Fornitore, allegato alle presenti CGF, una proposta di contratto irrevocabile per 45 giorni successivi alla sua data di sottoscrizione. Entro quest'ultimo termine, il Fornitore comunica in forma cartacea o su altro supporto durevole al Cliente l'accettazione o il rifiuto della proposta. Decorso inutilmente il predetto termine, la proposta di contratto si intende revocata. Il contratto si conclude con la ricezione da parte del Cliente dell'accettazione del Fornitore. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettivo da parte del Fornitore. Nel caso in cui il Cliente presenti la richiesta direttamente presso gli uffici commerciali del Fornitore, l'accettazione da parte del Fornitore potrà essere fornita contestualmente tramite la sottoscrizione del modulo di adesione da parte del Fornitore.

**3.2** Al momento della conclusione del contratto o, se la conclusione è avvenuta tramite tecniche di comunicazione a distanza che non consentono l'immediata trasmissione della Documentazione contrattuale, al più tardi entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione e comunque prima dell'Attivazione della fornitura, il Fornitore consegnerà o trasmetterà al Cliente una copia integrale della Documentazione contrattuale in forma cartacea o, a scelta del Cliente, su altro Supporto durevole.

**3.3** Qualora il contratto sia concluso con un Cliente finale fuori dei locali

commerciali, il Fornitore è tenuto a fornire al Cliente domestico una copia del contratto firmato o la conferma del contratto su supporto cartaceo o, se il Cliente finale domestico è d'accordo, su un altro Supporto durevole. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 6, del Codice del consumo per i contratti telefonici, nel caso di qualsiasi contratto a distanza, il Fornitore fornisce al Cliente finale domestico la conferma del contratto concluso su Supporto durevole, prima dell'Attivazione della fornitura.

**3.4** Il Fornitore può, previo consenso del Cliente, sostituire la consegna o la trasmissione delle informazioni ovvero della documentazione contrattuale con la messa a disposizione sul proprio sito internet, con accesso diretto dalla home page, in modalità anche stampabile e presso gli eventuali sportelli fisici.

**3.5** La Documentazione contrattuale si intende integrata da qualsiasi ulteriore documento o informazione che divenga obbligatorio ai sensi della normativa vigente.

**3.6** Con la sottoscrizione del modulo di adesione il Cliente dichiara che ha la legittima disponibilità dell'immobile in cui sono situati i propri impianti.

#### Articolo 4 - PROCURA A RECEDERE

**4.1** In caso di contratto per cambio Fornitore, il Cliente, con la conclusione del contratto, conferisce mandato con rappresentanza al Fornitore perché proceda in suo nome e per suo conto a recedere dal contratto con il precedente Fornitore con le modalità di cui al successivo comma 4.2. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito.

**4.2** Una volta trascorso l'eventuale termine previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento da parte del Cliente finale ove applicabile, ovvero nei casi in cui quest'ultimo richieda l'attivazione anticipata della fornitura ai sensi del successivo comma 5.3, il Fornitore esercita il recesso in nome e per conto del Cliente trasmettendo la relativa comunicazione al SII nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente.

#### Articolo 5 - DIRITTO DI RIPENSAMENTO

**5.1** Qualora il contratto sia stato concluso dal Cliente finale fuori dei locali commerciali del Fornitore o con tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente può recedere dal contratto, senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione, entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del contratto, secondo quanto previsto dal Codice del consumo, con una delle seguenti modalità, a propria scelta:

a) presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal contratto tramite raccomandata A/R a Sima Energia, viale Adua 336 - 51100 Pistoia (PT).

b) Mediante l'invio del modulo di ripensamento allegato al contratto attraverso i canali indicati nel suddetto modulo.

**5.2** L'onere della prova relativa all'esercizio del diritto di ripensamento, conformemente al presente articolo, incombe sul Cliente finale.

**5.3** Durante il periodo previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento, il contratto non avrà esecuzione, salvo che il Cliente finale richieda esplicitamente che le procedure per dar corso all'attivazione della fornitura vengano avviate prima che sia decorso il termine per l'esercizio del diritto di ripensamento e riconosca esplicitamente che non potrà più esercitare il diritto di ripensamento una volta che il contratto sarà stato interamente eseguito dal venditore, cioè una volta avviata la fornitura o, in caso di nuovo contratto con il medesimo venditore, una volta applicate le condizioni del nuovo contratto. In tal caso, il Cliente si obbliga a pagare i corrispettivi previsti dal contratto;

**5.4** Qualora il Cliente finale eserciti il diritto di ripensamento dopo aver chiesto l'avvio anticipato delle procedure di attivazione della fornitura, e purché sia ancora possibile impedire l'attivazione della medesima, il Fornitore può chiedere al Cliente finale un corrispettivo pari ai costi eventualmente sostenuti per le prestazioni effettuate dal Distributore e un corrispettivo ulteriore massimo pari a 35 € IVA esclusa. Qualora, al momento dell'esercizio del diritto di ripensamento, l'attivazione della fornitura sia già avvenuta o non possa più essere impedita, il Cliente finale è tenuto altresì al pagamento dei corrispettivi previsti dal contratto sottoscritto, fino al momento di cessazione della fornitura stessa.

**5.5** Le Parti prendono atto che:

a) se il Cliente finale esercita il diritto di ripensamento e non ha fatto precedentemente richiesta di avvio anticipato delle procedure di attivazione della fornitura, la fornitura continua a essere garantita dal precedente Fornitore;

b) se il Cliente finale esercita il diritto di ripensamento avendo fatto richiesta di avvio anticipato delle procedure di attivazione della fornitura ed essa sia già stata attivata o non sia più possibile impedirne l'attivazione, lo stesso Cliente finale può individuare un altro Fornitore o procedere alla richiesta di chiusura del POD, facendone espressa richiesta. In caso contrario, sarà attivato il Servizio di maggior tutela.

**5.6** Nei casi di cui sopra, il Fornitore non sarà responsabile per eventuali disagi nella fornitura sofferti dal Cliente.

#### Articolo 6 - REVOCA DELLA RICHIESTA DI SWITCHING

**6.1** Ai sensi della normativa vigente e della facoltà prevista dal comma 6.3 del TIMOE, qualora il contratto di energia elettrica sia concluso per cambio Fornitore, il nuovo Fornitore ha facoltà di revocare la richiesta di switching in base alle seguenti informazioni, che saranno messe a disposizione dell'utente del trasporto e del dispacciamento:

a) se il POD risulta sospeso per morosità a seguito di una richiesta di sospensione della fornitura per morosità;

b) il mercato di provenienza del POD, distinguendo tra mercato libero e

Servizi di ultima istanza;

c) se per il medesimo POD sia in corso una procedura di riconoscimento di indennizzo in termini di contributo per la morosità pregressa;

d) le date delle eventuali richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching;

e) le date delle eventuali richieste di switching, oltre a quella in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching.

**6.2** In aggiunta a quanto disposto al precedente comma, il Fornitore può esercitare la predetta revoca qualora il Cliente eserciti il diritto di ripensamento successivamente alla presentazione, da parte del Fornitore, della richiesta di switching entro l'ultima data utile.

**6.3** Inoltre, il Fornitore ha facoltà di revocare la richiesta di switching nei seguenti casi:

a) Cliente precedentemente moroso nei confronti di SIMA Energia e/o di società collegate e/o controllate;

b) Cliente per i quali siano stati eseguiti da parte dell'impresa di distribuzione, uno o più interventi di sospensione della fornitura a POD anche diversi da quello per cui è richiesta l'accesso;

c) esito negativo delle valutazioni sul merito creditizio del Cliente (Credit Check) tenendo eventualmente conto anche della sua solvibilità finanziaria secondo i criteri di giudizio maggiormente diffusi quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: giudizio sulla base dei dati di bilancio e dei suoi principali indicatori, analisi comparative su trend di settore, dimensione, numero degli occupanti, presenza di protesti, pregiudizievoli e/o procedure concorsuali;

d) mancata attivazione dell'addebito diretto su conto corrente ove obbligatoriamente prevista dalle condizioni economiche prescelte;

e) mancato rilascio delle eventuali garanzie a carico del Cliente;

f) dati forniti dal Cliente in modo incompleto, non corretti e/o incoerenti oppure mancanti.

**6.4** Qualora il Fornitore intenda esercitare la facoltà di revocare la richiesta di switching, è tenuto a comunicare per iscritto al Cliente, in forma scritta su supporto cartaceo o su altro supporto durevole entro il termine di 90 giorni dalla conclusione del contratto, che il contratto non avrà efficacia e sarà risolto di diritto. A seguito della comunicazione verranno altresì meno gli effetti del recesso dal contratto con il precedente Fornitore.

**6.5** Superato il termine di cui al comma 6.4, in assenza della comunicazione del Fornitore, il contratto avrà comunque efficacia.

**6.6** Qualora a seguito di una richiesta di switching o di attivazione della fornitura il Fornitore riceva dal Distributore/SII la segnalazione di eventuali importi insoluti per effetto di precedenti interventi di interruzione della fornitura per morosità imputabile al Cliente finale con riferimento al POD oggetto del contratto o di altro POD allacciato alle reti gestite dal medesimo Distributore, l'attivazione della fornitura è subordinata al pagamento da parte del Cliente degli importi evidenziati dal Distributore. In tali casi il Fornitore avrà comunque la facoltà di:

a) ritirare la richiesta di switching o di attivazione della fornitura entro 2 (due) giorni lavorativi dalla segnalazione da parte del Distributore/SII;

b) confermare la richiesta di switching o di attivazione rivalendosi sul Cliente finale.

#### Articolo 7 - CONCLUSIONE DEI CONTRATTI CON IL DISTRIBUTORE E CON TERNA

**7.1** Ai fini dell'Articolo 2, il Cliente conferisce mandato senza rappresentanza a titolo gratuito al Fornitore per la conclusione del contratto di trasporto con il Distributore e del contratto di dispacciamento con Terna.

**7.2** Per la conclusione dei suddetti contratti, il Fornitore si serve di uno o più soggetti terzi. Nei casi di inadempimento del Fornitore verso uno o più di tali soggetti, il contratto continuerà ad essere eseguito fino alla data di risoluzione del contratto di trasporto o dispacciamento e la fornitura verrà comunque garantita, qualora il Cliente non trovi un altro Fornitore, nell'ambito dei Servizi di Ultima istanza.

**7.3** Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione a fornire e sottoscrivere tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sopra.

**7.4** Il Cliente, ove applicabile, si impegna a sostenere tutti, nessuno escluso, gli oneri e costi derivanti dalla stipula ed esecuzione del contratto per il servizio di allacciamento, attivazione e voltura, e a tenere indenne il Fornitore in relazione a qualsiasi onere e costo derivante dall'esecuzione dei mandati conferiti con il presente contratto.

#### Articolo 8 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

**8.1** L'attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luogo alla prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del contratto. L'attivazione ha luogo nel termine indicato nel modulo di adesione e/o nei documenti contrattuali.

**8.2** La data di attivazione della fornitura deve essere evidenziata almeno nella prima fattura emessa dal Fornitore.

**8.3** Ove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all'attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, ne dà tempestiva comunicazione motivata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l'attivazione medesima.

**8.4** L'attivazione della fornitura è subordinata: a) alla disponibilità, da parte

del Cliente, di un impianto interno allacciato alla rete di distribuzione locale, attraverso un POD ubicato nel luogo della fornitura; b) a che il Cliente abbia ottenuto, per quanto di pertinenza, le autorizzazioni, i permessi ed i diritti di servitù previsti dalle Leggi e l'energia elettrica sarà fornita finché tali autorizzazioni, permessi e diritti saranno validi; c) a che il richiedente abbia prodotto alle competenti autorità tutta la documentazione attestante il possesso dell'abitabilità e/o agibilità, nonché eventuali altre documentazioni richieste dalla normativa vigente. In caso di mancato verificarsi delle condizioni di cui ai precedenti punti e/o nel caso in cui venissero revocate le suddette autorizzazioni/concessioni nel corso di vigenza del contratto, il Fornitore potrà risolvere il contratto senza ulteriori comunicazioni al Cliente e senza che nulla possa essere ad alcun titolo preteso nei confronti del Fornitore né alcun onere posto a carico dello stesso e salvo il pagamento di ogni onere dovuto dal Cliente al Fornitore.

**8.5** Il Fornitore si riserva la facoltà di non dare esecuzione alla somministrazione della fornitura di energia elettrica nei seguenti casi:

- il Cliente fornisca i propri dati in modo incompleto, non corretti e/o incoerenti oppure mancanti;
- nel momento in cui il Fornitore richiede al Distributore l'attivazione della fornitura o l'accesso alla rete presso il POD, o in qualsiasi momento comunque precedente all'inizio effettivo della fornitura, il POD non risulti già sospeso per morosità e/o non sia pervenuta al Distributore una richiesta di sospensione relativa allo stesso;
- Cliente precedentemente moroso nei confronti di SIMA Energia e/o di società collegate e/o controllate;
- Cliente per i quali siano stati eseguiti, da parte dell'impresa di distribuzione, uno o più interventi di sospensione della fornitura a POD anche diversi da quello per cui è richiesta l'accesso;
- esito negativo delle valutazioni sul merito creditizio del Cliente (Credit Check) tenendo eventualmente conto anche della sua solvibilità finanziaria secondo i criteri di giudizio maggiormente diffusi quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: giudizio sulla base dei dati di bilancio e dei suoi principali indicatori, analisi comparative su trend di settore, dimensione, numero degli occupanti, presenza di protesti, pregiudizievoli e/o procedure concorsuali;
- mancata attivazione dell'addebito diretto su conto corrente, ove obbligatoriamente prevista dalle condizioni economiche prescelte;
- mancato rilascio delle eventuali garanzie a carico del Cliente
- alla non accessibilità o parziale accessibilità del POD;
- siano state riscontrate attività di rimozione e/o manomissioni su apparecchiature e impianti di pertinenza del distributore.

**8.6** Qualora il Fornitore intenda esercitare la facoltà di non dare esecuzione alla somministrazione della fornitura di energia elettrica, è tenuto a comunicare in forma scritta su supporto cartaceo o su altro supporto durevole al Cliente, entro il termine di 90 giorni dalla conclusione del contratto, che il contratto non avrà efficacia e sarà risolto di diritto. A seguito della comunicazione verranno altresì meno gli effetti del recesso dal contratto con il precedente Fornitore.

## Articolo 9 - CONDIZIONI ECONOMICHE

**9.1** Le condizioni economiche sono le condizioni di prezzo proposte al Cliente e allegate al presente contratto e ne costituiscono parte integrante. Esse sono accettate dal Cliente in fase di conclusione del contratto.

**9.2** Le normative fiscali riguardanti la fornitura di energia elettrica prevedono, per alcune categorie di impiego, l'applicazione di aliquote delle imposte agevolate. Il Cliente che ritiene di poter essere assoggettato al trattamento agevolato deve farne specifica richiesta al Fornitore, producendo la documentazione prevista dalle vigenti normative, reperibile presso gli uffici commerciali del Fornitore o sul sito internet [www.simaenergia.it](http://www.simaenergia.it). Eventuali sanzioni e/o oneri eventualmente dovuti dal Fornitore all'Amministrazione finanziaria a causa di mancate dichiarazioni e/o di dichiarazioni inesatte e/o incomplete, che il Cliente è tenuto a rendere al Fornitore, saranno oggetto di rivalsa da parte di quest'ultimo nei confronti del Cliente stesso. Tali sanzioni e/o oneri potranno essere addebitati al Cliente in bolletta.

**9.3** Sono posti a carico del Cliente ed inclusi in bolletta tutti gli oneri e/o imposte (quali erariali, regionali ed ogni altro tributo) che il Fornitore sia obbligato ad addebitare ai clienti, in ottemperanza a leggi, regolamenti, disposizioni ed altri atti adottati dalle Autorità competenti.

## Articolo 10 - DURATA DEL CONTRATTO, RINNOVO E RECESSO

**10.1** Il contratto è a tempo indeterminato.

**10.2** Le condizioni economiche si applicano a decorrere dalla data di attivazione della fornitura e hanno durata pari a quella indicata nelle condizioni economiche stesse.

**10.3** Nel caso in cui il Fornitore, in aggiunta alla sua facoltà di rinnovare anche tacitamente le condizioni economiche applicando le stesse condizioni economiche vigenti precedentemente alla scadenza, intenda procedere al rinnovo applicando nuove e differenti condizioni economiche per un nuovo periodo di tempo predefinito, provvederà ad inviare al Cliente una comunicazione in forma scritta su supporto cartaceo o su altro supporto durevole recante le nuove e differenti condizioni economiche di rinnovo con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle nuove e differenti condizioni economiche, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento di tale comunicazione da parte del Cliente stesso. Resta salva la facoltà del Cliente di esercitare il recesso dal contratto con le modalità e nei termini indicati nella predetta comunicazione. In assenza di recesso da parte del Cliente le nuove

condizioni economiche si considerano accettate.

**10.4** La comunicazione di cui al precedente comma 10.3 non sarà trasmessa all'interno della fattura o congiuntamente a essa, salvo diverse e successive indicazioni delle autorità regolatorie e fatto salvo il caso in cui la variazione unilaterale si configuri come una riduzione dei corrispettivi.

**10.5** Nel caso in cui il Fornitore intenda procedere, in qualsiasi momento, alla variazione unilaterale delle condizioni contrattuali e/o economiche applicate al Cliente, provvede ad inviare allo stesso una comunicazione in forma scritta su supporto cartaceo o su altro supporto durevole recante le nuove condizioni contrattuali e/o economiche, con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle nuove condizioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento di tale comunicazione da parte del Cliente stesso. Resta salva la facoltà del Cliente di esercitare il recesso dal contratto con le modalità e nei termini indicati nella predetta comunicazione. In assenza di recesso da parte del Cliente le nuove condizioni contrattuali e/o economiche si considerano accettate.

**10.6** La comunicazione di cui al precedente comma 10.5 non sarà trasmessa all'interno della fattura o congiuntamente a essa salvo diverse e successive indicazioni delle autorità regolatorie e fatto salvo il caso in cui la variazione unilaterale si configuri come una riduzione dei corrispettivi.

**10.7** Il Cliente, nel caso in cui intenda cambiare Fornitore, può recedere in qualsiasi momento e senza oneri dal contratto, rilasciando al nuovo Fornitore, in occasione della stipula del nuovo contratto, apposito mandato a recedere, per suo conto e in suo nome, dal contratto in essere con il Fornitore mediante invio di apposita comunicazione al Fornitore. Il recesso, in nome e per conto del Cliente, è esercitato mediante l'invio della richiesta di switching al SII da parte del nuovo Fornitore. In tal caso, il recesso per cambio fornitore dovrà avvenire nei modi e nei tempi stabiliti dalla delibera ARERA 77/2018/R/com e successive modifiche e integrazioni.

**10.8** Il Fornitore garantirà la fornitura fino alla data di efficacia del recesso, a partire dal quale avrà decorrenza la nuova fornitura. Il Cliente è tenuto al pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente contratto in virtù della fornitura prestata fino alla data di efficacia del recesso.

**10.9** Nel caso in cui il Cliente intenda recedere senza il fine di cambiare Fornitore ma ai fini della cessazione della fornitura, o per altre motivazioni, il termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso non può essere superiore a 1 (un) mese decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. In tale ipotesi, il Cliente recede dal contratto utilizzando lo specifico modulo messo a disposizione da Sima Energia, comunicandolo attraverso uno dei seguenti canali: (i) e-mail: [servizioclienti@simaenergia.it](mailto:servizioclienti@simaenergia.it); (ii) raccomandata A/R a Sima Energia, viale Adua 336 - 51100 Pistoia (PT).

**10.10** Nel caso in cui il Cliente intenda recedere per cessare la fornitura e non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e/o neghi l'accesso per la chiusura del misuratore, lo stesso sarà tenuto al pagamento di tutti i consumi e di ogni altro importo connesso all'esecuzione della cessazione della fornitura. In caso di negato accesso al misuratore di energia elettrica, per indisponibilità del Cliente, in seguito alla comunicazione da parte del Distributore dell'esito negativo dei tentativi di disattivazione, il Fornitore si riserva di richiedere l'interruzione dell'alimentazione del POD con oneri a carico del Cliente o in alternativa la cessazione amministrativa del POD dalla prima data utile senza necessità di ulteriori comunicazioni. Gli importi dovuti in relazione a eventuali prelievi di energia elettrica effettuati tra la data di richiesta di cessazione della fornitura così come comunicata dal Cliente e l'eventuale intervento di disalimentazione o di cessazione amministrativa del POD saranno comunque posti a carico del Cliente.

**10.11** Fatto salvo quanto indicato all'Articolo 15, il Fornitore può recedere con un preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi, con una comunicazione scritta su supporto cartaceo o su altro supporto durevole e con modalità tali da permettere la verifica dell'effettiva ricezione. Tale preavviso decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente finale.

## Articolo 11 - RILEVAZIONE DEI CONSUMI E FATTURAZIONE

### Disposizioni generali

**11.1** La quantificazione dei consumi di energia elettrica avviene sulla base dei dati di consumo registrati dal misuratore. I dati di misura sono utilizzati per il computo dei consumi contabilizzati in fattura con l'ordine indicato al comma 11.21.

**11.2** La rilevazione dei consumi può essere effettuata: dal Fornitore, dal Distributore, il quale la inoltra al Fornitore; dal Cliente stesso attraverso autolettura.

**11.3** Il tentativo di lettura dei misuratori da parte del Distributore avviene con le modalità e i tempi stabiliti dal TIME;

**11.4** Il Cliente ha la facoltà di comunicare l'autolettura con le modalità e le tempistiche indicate in fattura dal Fornitore. Qualora il Fornitore riscontri la non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal Cliente, anche rispetto ai consumi storici del Cliente stesso, può comunicare l'eventuale non attendibilità e quindi il non utilizzo dell'autolettura attraverso telefono o fax o e-mail o attraverso la prima fattura emessa. In questo caso la fattura sarà emessa con i dati statistici in possesso del Fornitore o forniti dal Distributore.

**11.5** Il Cliente si impegna a garantire l'accesso al personale incaricato dal Distributore e/o dal Fornitore per la lettura effettiva del contatore, al fine della rilevazione dei consumi effettivi.

**11.6** In caso di malfunzionamento del misuratore di energia elettrica, il Fornitore addebiterà i consumi ricostruiti sulla base dei successivi commi 11.7, 11.8 e 11.9.

**11.7** Qualora il misuratore installato presso il Cliente, a seguito delle verifiche da parte del Distributore, presenti un errore nella registrazione dei consumi, che ecceda i margini di tolleranza riferiti alla portata del misuratore, il Fornitore ne informerà il Cliente mediante l'invio, tramite supporto cartaceo o altro supporto durevole, della copia del relativo verbale/documentazione ricevuto dal Distributore. Il Distributore procederà alla ricostruzione dei consumi registrati erroneamente ed alla determinazione del relativo conguaglio per il periodo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del misuratore, ed il momento in cui abbia provveduto alla sostituzione o riparazione dello stesso, comunque secondo quanto stabilito dall'ARERA.

**11.8** Il Cliente ha 30 giorni di tempo, dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del Fornitore dei risultati della ricostruzione dei consumi, per inviare le proprie osservazioni scritte, adeguatamente documentate, all'indirizzo del Fornitore, il quale le inoltrerà al Distributore per le proprie opportune verifiche ed eventuali correzioni del consumo ricostruito.

**11.9** Nel caso di manomissione del misuratore, da attribuirsi a fatto o colpa del Cliente, il prelievo di energia elettrica è quantificata dal Fornitore o dal Distributore in base ai consumi storici, al numero ed al tipo di apparecchiature alimentate a energia elettrica di cui dispone il Cliente, dalla tipologia di utilizzo dell'energia elettrica e dall'andamento climatico. Il valore determinato viene sino da adesso pienamente accettato dal Cliente.

**11.10** Le fatture consistono nella "bolletta sintetica" redatta con le modalità di cui alla Bolletta 2.0, che costituisce fattura ai fini della normativa fiscale, e negli elementi di dettaglio, che sono disponibili al Cliente nella propria area Web riservata, accessibile dal sito internet [www.simaenergia.it](http://www.simaenergia.it).

**11.11** Al fine di agevolare il Cliente nella comprensione della fattura, il Fornitore rende disponibile sul sito internet [www.simaenergia.it](http://www.simaenergia.it) la "Guida alla lettura delle voci di spesa" recante una descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi fatturati.

**11.12** Le fatture sono emesse in formato elettronico, salvo che il Cliente chieda di ricevere le fatture in formato cartaceo.

**11.13** Le fatture emesse in formato elettronico sono rese disponibili al Cliente tramite la propria area Web riservata, accessibile dal sito internet [www.simaenergia.it](http://www.simaenergia.it).

**11.14** Al Cliente che scelga di ricevere la fattura in formato cartaceo, anche in un momento successivo alla data di decorrenza del contratto, non può essere applicato alcun onere aggiuntivo per l'invio.

**11.15** Il Fornitore si riserva la facoltà di non richiedere il pagamento per importi complessivamente inferiori a € 10; tali somme verranno richieste insieme agli importi della successiva fattura.

**11.16** Nei casi in cui il Cliente vanti un credito nei confronti del Fornitore, è riconosciuta la facoltà al Fornitore di riportare e/o compensare i suddetti crediti nella fattura successiva; in tale ipotesi, il Fornitore informa il Cliente finale con apposita comunicazione trasmessa all'interno della fattura ovvero congiuntamente alla stessa.

**11.17** Il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento dovuto entro la data di scadenza, che non potrà essere inferiore a 20 giorni dalla data di emissione della fattura.

**11.18** Il Cliente è tenuto a effettuare il pagamento degli importi dovuti in relazione a fatture emesse e non pagate all'esercente il servizio di maggior tutela, oggetto di cessione del credito maturato da quest'ultimo al Fornitore entrante.

**11.19** Il Cliente è tenuto altresì a effettuare il pagamento di eventuali corrispettivi applicati, secondo quanto previsto dalla normativa di settore, in conseguenza di morosità del Cliente per precedenti forniture di energia elettrica nei confronti del Fornitore e dei precedenti Fornitori.

**11.20** Le modalità di pagamento disponibili al Cliente sono le seguenti: bollettino postale o bonifico bancario, addebito automatico su conto corrente bancario (SDD), direttamente presso lo sportello commerciale in viale Adua 336 - 51100 Pistoia o altri strumenti di pagamento indicati in fattura. In nessun caso sono previsti addebiti in fattura di oneri o corrispettivi a favore del Fornitore in relazione alla modalità di pagamento prescelta dal Cliente. Rimane fermo che per la corretta registrazione del pagamento è indispensabile che il Cliente faccia uso del bollettino premarcato o che, in caso di pagamento a mezzo bonifico bancario, riporti integralmente il numero documento che intende pagare. Diversamente non potrà essere garantita la corretta registrazione dell'eventuale pagamento, lasciando l'utenza in stato debitorio. Le modalità di pagamento disponibili potranno essere oggetto di variazione da parte del Fornitore attraverso indicazioni all'interno delle fatture o congiuntamente ad esse.

**11.21** Ai fini del computo dei consumi contabilizzati in fattura, il Fornitore è tenuto a utilizzare, nel seguente ordine:

- i dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore;
- le autoletture comunicate dal Cliente – con le modalità e le tempistiche indicate in fattura – e validate dal Distributore;
- i dati di misura stimati, come messi a disposizione dal Distributore ovvero stimati dal Fornitore. In caso di stima propria, il Fornitore determina il dato di misura stimato sulla base dei consumi storici effettivi del Cliente, dell'andamento climatico, della tipologia d'uso nonché di eventuali altri dati in possesso del Fornitore.

**11.22** In caso di variazioni dei corrispettivi applicabili alla fornitura intervenuti all'interno di un dato periodo, la ripartizione dei consumi avviene su base giornaliera considerando costante il consumo nei periodi che intercorrono tra una lettura rilevata, stimata o autolettura e l'altra.

**11.23 Fatturazione di periodo.** La Fattura di periodo è emessa con frequenza almeno Bimestrale.

**11.24** La frequenza di emissione delle fatture indicata al comma 11.23 potrà

essere modificata a mensile in caso ritardato o omesso pagamento, anche parziale, di precedenti fatture emesse nei confronti del Cliente e/o di sopravvenuta sospensione causa morosità del Cliente.

**11.25** La frequenza di emissione delle fatture indicata al comma 11.23 potrà essere modificata a mensile in caso di sconvolgimento dei mercati energetici o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del controllo del Fornitore.

**11.26 Fatturazione di chiusura.** La Fattura di chiusura è recapitata al Cliente entro 6 (sei) settimane decorrenti dal giorno di cessazione della fornitura. A tal fine, essa è emessa entro il secondo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo qualora sia prevista la modalità di recapito della bolletta dematerializzata. In caso di recapito di fatture nella sola modalità cartacea, il termine per l'emissione della fattura è pari all'ottavo giorno solare precedente il termine di 6 (sei) settimane dal giorno della cessazione della fornitura.

## Articolo 12 - RATEIZZAZIONE

**12.1** Il Fornitore informa il Cliente della possibilità di rateizzazione, segnalandone altresì la facoltà all'interno della fattura relativa al pagamento rateizzabile, nei seguenti casi:

- qualora la fattura contenente ricalcoli, relativi a casi diversi di cui al successivo punto iii, sia superiore al centocinquanta per cento dell'addebito medio delle fatture emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli;
- qualora, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura, a eccezione dei casi accertati dal Distributore di manomissione del gruppo di misura;
- nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione indicata all'Articolo 11;
- nei casi di fatturazione di importi anomali, di cui all'Articolo 9, comma 9.1 del TIQV, non già previsti dai precedenti punti.

**12.2** Il Cliente finale può richiedere la rateizzazione solo per somme superiori a 50 €, entro il termine fissato per il pagamento della fattura, secondo le modalità indicate nella fattura.

**12.3** La rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità:

- nei casi di cui al comma 12.1, punti i e ii, le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di fatture di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli e comunque non inferiore a 2 (due);
- nei casi di cui al comma 12.1, punto iii, le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di fatture non emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di fatturazione e comunque non inferiore a 2 (due);
- nei casi di cui al comma 12.1, punto iv, le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari al massimo al numero di fatture emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi e comunque non inferiore a 2 (due);
- le rate, non cumulabili, hanno una frequenza corrispondente a quella di fatturazione, fatta salva la facoltà per il Fornitore di imputare le rate a mezzo di documenti diversi dalla fattura e di inviarle separatamente da questi ultimi;
- è facoltà del Fornitore richiedere il pagamento della prima rata alla scadenza del termine per richiedere la rateizzazione;
- le somme oggetto di rateizzazione sono maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, disponibile presso il sito [www.euribor.it](http://www.euribor.it), calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura.

**12.4** Qualora il Cliente receda dal contratto con il Fornitore, le eventuali rateizzazioni in corso decadono e il Fornitore uscente ha facoltà di richiedere al Cliente il pagamento dell'importo relativo alle rate non ancora scadute in un'unica soluzione con scadenza pari a 5 giorni solari dalla data in cui il Fornitore riceve la comunicazione di recesso da parte del Cliente. Il Fornitore che intenda avvalersi di tale facoltà è tenuto ad informarne il Cliente nella fattura relativa al pagamento rateizzabile o nella comunicazione con cui formalizza il piano di rateizzazione concordato.

**12.5** Nei casi di costituzione in mora di un Cliente titolare di bonus sociale, il Fornitore è tenuto a offrirgli la possibilità di rateizzare il debito, una sola volta nell'arco dei 12 mesi del periodo di agevolazione. L'informativa sulle modalità di rateizzazione del debito è contenuta nella comunicazione di costituzione in mora.

**12.6** Nella predetta ipotesi, la rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità:

- la prima rata non può essere superiore al trenta per cento del debito di cui alla costituzione in mora;
- qualunque sia la periodicità negoziata, le rate non possono essere cumulate;
- la rateizzazione viene proposta per debiti superiori a 50 €;
- il piano rateale contiene in modo chiaro e con linguaggio comune le previsioni delle azioni che possono conseguire dal mancato pagamento di una o più rate.

**12.7** Il Fornitore non è tenuto a offrire la rateizzazione, di cui al comma 12.5, nei casi in cui la/e fattura/e non pagata/e per cui il Cliente titolare di bonus sociale è stato costituito in mora, contabilizzi anche una sola rata riferita ad un piano di rateizzazione già in corso.

**12.8** Rimane esclusiva facoltà del Fornitore concedere la rateizzazione anche ai Clienti che non rientrano nelle rispettive casistiche indicate ai commi 12.1 e

12.5. In tal caso, il Fornitore si riserva il diritto di determinare il piano di rateizzazione da proporre al Cliente, il quale potrà accettarlo o meno. Il Fornitore addebiterà un costo fisso per ogni rata non inferiore a € 2,00 che il Cliente accetta con il presente articolo. Qualora il Cliente receda dal contratto con il Fornitore, le eventuali rateizzazioni in corso decadono e l'importo residuo torna ad essere esigibile fin dalla data originale dei documenti fiscali oggetto di rateizzazione.

### Articolo 13 - GARANZIE A CARICO DEL CLIENTE FINALE

13.1 Salvo quanto disposto al successivo comma 13.8, il Fornitore potrà richiedere al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale.

13.2 L'importo del deposito cauzionale è pari, fatto salvo un diverso valore in accordo tra le parti, a quanto previsto dall'ARERA (TIV) e riportato nelle seguenti tabelle:

Clienti titolari di bonus sociale	
Ammontare deposito	5,2 €/kW di potenza contrattualmente impegnata
Clienti domestici	
Ammontare deposito	11,5 €/kW di potenza contrattualmente impegnata

13.3 L'ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 13.2 è raddoppiato per i clienti che non sono titolari di bonus sociale, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura;
- il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 13.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura.

13.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma 13.2 eventualmente richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all'inadempimento del cliente.

13.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Cliente in un'unica soluzione.

13.6 Qualora, nel corso dell'erogazione della fornitura, il deposito cauzionale fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile.

13.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l'avvenuto versamento dello stesso.

13.8 Non è tenuto alla prestazione di garanzia il Cliente finale che usufruisca per il pagamento delle fatture della domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito, fatto salvo un diverso accordo tra le parti.

13.9 Il Cliente finale sarà tenuto al deposito della garanzia qualora, in corso di vigenza del contratto, scelga di utilizzare una modalità di pagamento delle fatture diversa da quelle sopra elencate o nel caso di sopravvenuta impossibilità di domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.

### Articolo 14 - INTERESSI DI MORA

14.1 Qualora il Cliente non rispetti il termine di pagamento indicato nella fattura, il Fornitore richiede al Cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumentato di 3,5 punti percentuali se non diversamente indicato nell'offerta di fornitura di energia elettrica sottoscritta dal Cliente.

14.2 Il Cliente che ha pagato nei termini di scadenza le fatture relative all'ultimo biennio ovvero, qualora la fornitura risulti inferiore al biennio, le fatture relative al periodo di efficacia del contratto, è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo.

14.3 Il Fornitore può richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della fattura.

### Articolo 15 - INADEMPIMENTO DEL CLIENTE

15.1 In caso di ritardato o di omesso pagamento, anche parziale, dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del presente contratto, fermo restando quanto previsto dall'Articolo 14, e/o della richiesta di pagamento degli importi di cui ai commi 11.18 e 11.19, trascorso almeno 1 giorno dalla scadenza della fattura, il Fornitore ha facoltà di inviare al Cliente a mezzo di raccomandata oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), un preavviso di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: comunicazione di costituzione in mora).

15.2 La comunicazione di costituzione in mora conterrà altresì le modalità attraverso le quali il Cliente deve comunicare l'avvenuto pagamento degli insoluti al Fornitore.

15.3 Il Fornitore, trascorsi inutilmente 3 giorni lavorativi dal termine ultimo per il pagamento, potrà, senza ulteriori avvisi, richiedere al Distributore di sospendere la fornitura. In tale ipotesi, il Fornitore si riserva il diritto di chiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto da ARERA ed un costo di gestione amministrativa pari a 35 €. In caso di clienti finali connessi in bassa tensione, la sospensione della fornitura non potrà comunque essere eseguita prima che siano decorsi 40 giorni solari dalla data in cui il cliente ha ricevuto la notifica

della costituzione in mora (raccomandata o PEC). Se le condizioni tecniche del misuratore lo consentono, il termine di 40 giorni comprende un periodo di 15 giorni (dal 26esimo al 40esimo giorno) in cui la potenza è ridotta al 15% della potenza disponibile.

15.4 Qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima di procedere alla sospensione della fornitura nei termini di cui al comma 15.3, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al quindici per cento della potenza disponibile e, decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, senza alcun ulteriore preavviso verrà effettuata la sospensione della fornitura.

15.5 L'eventuale sospensione per morosità, avvenuta a causa della mancata comunicazione del pagamento degli insoluti oggetto della costituzione in mora secondo i tempi e le modalità di cui ai commi 15.2 e 24.1, punto (ii), non potrà essere imputata a responsabilità del Fornitore e pertanto al Cliente rimarranno in carico tutti gli oneri previsti dal vigente contratto né potrà vantare richieste di rimborso e/o qualsivoglia risarcimento.

15.6 Una volta sospesa o ridotta la fornitura, il Cliente che intenda ottenere la riattivazione della fornitura dovrà inviare al Fornitore la documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli insoluti con le modalità previste nell'Articolo 24 relativo alle comunicazioni.

15.7 Una volta sospesa la fornitura, a fronte del perdurante inadempimento del Cliente, il Fornitore ha diritto, in ogni momento, di dichiarare risolto il contratto e trasmettere al SII la relativa comunicazione di risoluzione. La risoluzione del contratto ha effetto con decorrenza dal giorno indicato dal Fornitore come data di cessazione amministrativa.

15.8 Ove l'intervento di sospensione della fornitura non sia fattibile, il Fornitore avrà la facoltà di ricorrere, previa fattibilità tecnica, all'interruzione della fornitura, ponendo i relativi oneri a carico del Cliente o, diversamente, recedere dal contratto di fornitura come previsto dal comma 15.11. L'esecuzione dell'intervento comporterà, con effetto dalla relativa data, la risoluzione di diritto del contratto.

15.9 Ove non sia possibile eseguire l'intervento di interruzione della fornitura, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il contratto inviando al SII la relativa comunicazione di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 10 del TIMOE. La risoluzione del contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza del Servizio di maggior tutela.

15.10 In caso di inadempimento al contratto, il Cliente si obbliga, se necessario, a consentire al Distributore di accedere ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura al fine di poter disalimentare il POD.

15.11 In caso in cui il Cliente impedisca al Distributore di accedere ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura al fine di poter disalimentare il POD, il Fornitore potrà risolvere il contratto per inadempimento contrattuale del Cliente ai sensi dell'Articolo 20.

15.12 In caso in cui il Cliente si sia reso inadempiente nei confronti del Fornitore e il Fornitore non sia più associato al POD nella titolarità del Cliente, il Fornitore potrà attivare le procedure previste dal TISIND volte a riconoscere al Fornitore un indennizzo ad esso spettante e il cui onere è posto esclusivamente a carico del Cliente.

15.13 Il Fornitore si riserva il diritto di avviare azioni, anche legali, finalizzate al recupero di credito, interessi e penali. Il Fornitore ha diritto al risarcimento da parte del Cliente dei costi sostenuti per il recupero del credito, degli interessi e delle penali, salva la prova da parte del Fornitore del maggior danno.

15.14 Il Fornitore avrà facoltà di compensare eventuali crediti vantati dal Cliente con i debiti dallo stesso Cliente maturati nei confronti del Fornitore, fino alla completa estinzione del credito del Cliente.

15.15 In caso di ritardato o di omesso pagamento dei corrispettivi dovuti dal Cliente non disalimentabile, il Fornitore può procedere alla costituzione in mora dello stesso a mezzo di raccomandata oppure mediante posta elettronica certificata (PEC). Decorso inutilmente il termine per il pagamento, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il contratto, inviando la relativa comunicazione di risoluzione al SII. La risoluzione del contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza del Servizio di maggior tutela attivato dal SII.

15.16 Il Fornitore si riserva di imporre al Cliente, dopo il mancato pagamento di una bolletta alla scadenza fissata, il versamento di un deposito cauzionale così come definito e determinato all'Articolo 13.

15.17 Il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo calcolato ai sensi del comma 3.5 del TIMOE nel caso di mancato rispetto del Fornitore della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura.

### Articolo 16 - PRESTAZIONI DI COMPETENZA DEL DISTRIBUTORE

16.1 Su richiesta e per conto del Cliente, in relazione ai Punti di Fornitura oggetto del presente contratto, il Fornitore richiede al Distributore competente le prestazioni indicate nel TIQC comprendenti l'aumento o la diminuzione della potenza disponibile, la verifica del gruppo di misura, la verifica della tensione nel punto di consegna, lo spostamento del gruppo di misura, subentri, voltture e ogni altra prestazione che non rientri tra quelle per cui il Cliente può rivolgersi direttamente al Distributore ai sensi del TIQC.

16.2 Il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente tramite il Fornitore, l'importo addebitato dal Distributore al Fornitore stesso. Il Cliente riconosce altresì al Fornitore un importo per oneri amministrativi pari a 35 € IVA esclusa, salvo quanto diversamente indicato nel modulo sottoscritto dal Cliente per la richiesta della prestazione.

16.3 Il Cliente ha l'obbligo di consentire al Distributore di accedere ai locali dove è ubicato l'impianto di misura qualora l'accesso sia necessario al fine di compiere le prestazioni di cui al presente articolo, o al fine di procedere ad altre

attività di competenza del Distributore previste dalla normativa vigente, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la verifica degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione, gli interventi per guasti e malfunzionamenti degli stessi, la rilevazione del dato di misura, la sospensione e il ripristino causa morosità.

#### Articolo 17 - SICUREZZA DEGLI IMPIANTI, APPARECCHIATURE E VERIFICHE

**17.1** Si considerano impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del misuratore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del misuratore stesso. Sono invece del Distributore competente gli impianti ed apparecchi diversi da quelli del Cliente, finalizzati alla fornitura dell'energia elettrica.

**17.2** Gli impianti e apparecchi del Cliente devono rispettare le norme di legge e di sicurezza e il loro utilizzo non deve provocare disfunzioni alla rete di distribuzione a cui sono connessi. A tal fine, il Distributore può effettuare controlli sugli impianti del Cliente in caso di accertate irregolarità che costituiscano situazioni oggettive di pericolo, e ha facoltà di sospendere la fornitura finché il Cliente non abbia normalizzato la situazione.

**17.3** Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi del Distributore situati presso il Cliente stesso e si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore qualsiasi evento che possa comportare un'erronea rilevazione dei consumi. Il misuratore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente, se non per disposizione del Distributore ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.

#### Articolo 18 - FORZA MAGGIORE

**18.1** L'energia elettrica è erogata con continuità, salvo cause di forza maggiore o patti speciali con il Cliente.

**18.2** Il Fornitore o il Distributore, inoltre, può interrompere la fornitura per cause d'oggettivo pericolo e per ragioni di servizio, cioè per manutenzione, per riparazione dei guasti sugli impianti d'erogazione, per ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi o per motivi di sicurezza anche connessi all'espletamento di altri servizi di pubblica utilità, adoperandosi per evitare, per quanto possibile, disturbo al Cliente.

**18.3** In ogni caso, il Fornitore non è responsabile per sospensioni, interruzioni o irregolarità della somministrazione causati da eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano allo stesso, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, tanto vale anche per regolamenti o ingiunzioni di Enti che esercitano autorità e controllo sulla somministrazione, scioperi, stato di guerra, pandemie, quarantene, sconvolgimento dei mercati energetici o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del controllo del Fornitore, compresi l'indisponibilità temporanea del servizio di trasporto, dispacciamento o distribuzione dell'energia elettrica a livello nazionale o locale e/o la mancanza/riduzione di materia prima.

**18.4** Le interruzioni o sospensioni o irregolarità della somministrazione suddette nonché le limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, ad ordini o provvedimenti delle Autorità, a variazioni di tensione per cause accidentali oppure per cause di forza maggiore o comunque non imputabili esclusivamente al Fornitore, non danno luogo a riduzioni delle somme dovute per la fornitura, né a risarcimento danni. In tali casi, inoltre, il Fornitore non dovrà garantire modalità alternative di somministrazione.

#### Articolo 19 - RESPONSABILITÀ

**19.1** Le caratteristiche della fornitura potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e disposizioni vigenti in materia. Inoltre, la fornitura potrà essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, dai gestori di rete competenti per cause di forza maggiore di cui all'Articolo 18 o ragioni di servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi) e per motivi di sicurezza del sistema.

**19.2** In ogni caso, il Fornitore, in qualità di cliente grossista e, pertanto, estraneo all'attività di distribuzione, non potrà rispondere per la eventuale non conformità dell'energia elettrica alle caratteristiche stabilite dal Distributore, ovvero per disservizi o manutenzioni degli elementi di rete. Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile neanche delle predette interruzioni che, al pari di quelle dovute a cause accidentali, di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non comporteranno l'obbligo di indennizzo o risarcimento del Cliente a carico del Fornitore né potranno costituire motivo di risoluzione del contratto.

**19.3** Il Fornitore non risponderà altresì di alcun danno che possa derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti del Cliente o del Distributore e guasti del misuratore.

**19.4** Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti di qualsiasi tipo, quali, a titolo di esempio, incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi, in conseguenza dell'uso improprio dell'energia elettrica o per la mancata osservanza delle migliori regole di prudenza e sicurezza.

#### Articolo 20 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

**20.1** Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1456 del Codice civile, il presente contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi:

a) in caso il Cliente non ottempererà all'obbligo di pagamento, anche parziale, di due o più fatture, anche non consecutive, scaduti i termini del sollecito di cui all'Articolo 15, fermo restando il diritto del Fornitore di richiedere il pagamento di quanto ancora dovuto, ivi compresi gli interessi maturati ai

sensi dell'Articolo 14;

- b) in presenza di una richiesta d'indennizzo in termini di contributo per la morosità pregressa ai sensi del TISIND;
- c) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia previste nel contratto;
- d) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e/o sottoposizione del medesimo a procedure esecutive e/o concorsuali;
- e) trascorsi 5 giorni dalla sospensione della fornitura a causa della morosità del Cliente, senza che lo stesso abbia prodotto l'attestazione di pagamento;
- f) trascorsi 20 giorni dalla sospensione per cause diverse della morosità del Cliente, senza che lo stesso abbia fornito la documentazione richiesta;
- g) in caso di violazione da parte del Cliente degli obblighi, posti a suo carico, riguardanti le modalità di prelievo e di impiego dell'energia elettrica nonché le modalità di utilizzo delle apparecchiature e degli impianti;
- h) in caso di accertata decadenza della titolarità sull'immobile su cui è attivata la fornitura;
- i) in caso di violazione da parte del Cliente degli obblighi, posti a suo carico, di consentire al Distributore di accedere ai locali dove è ubicato l'impianto di misura;
- j) in caso di prelievo fraudolento e/o manomissione o alterazione dolosa dei gruppi di misura, dei sigilli o dei contrassegni;
- k) in caso di dichiarazione di inagibilità e/o inabitabilità dell'immobile da parte delle competenti Autorità;
- l) in assenza di voltura da parte degli eredi, in caso di decesso del Cliente;
- m) per cause di Forza Maggiore di cui all'Articolo 18;
- n) in caso di accertata cessazione e/o liquidazione del Codice Fiscale e/o Partita IVA contrattualizzata;
- o) per cause di sopravvenuta ed eccessiva onerosità;
- p) per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili ai sensi dell'art. 1467 del Codice Civile, anche in assenza di eventuale pronuncia giudiziale;
- q) in caso di irreperibilità del Cliente ai contatti (quali recapito telefonico, postale ed e-mail) da quest'ultimo rilasciati a SIMA ENERGIA.

**20.2** Nel caso di risoluzione contrattuale prevista dall'articolo 22 del TIMOE, il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/ee, che saranno successivamente comunicati, e la fornitura verrà comunemente garantita da parte dell'esercente la maggior tutela, a tutele graduali per le piccole imprese o per le microimprese o per i clienti domestici non vulnerabili o dall'esercente la salvaguardia.

#### Articolo 21 - LIVELLI DI QUALITÀ, RECLAMI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI

**21.1** Il Fornitore si impegna al rispetto dei livelli specifici e generali di qualità come fissati dall'ARERA nei propri provvedimenti (TIQV) e a corrispondere gli indennizzi automatici previsti, così come riportato nell'informativa sui livelli specifici e generali di qualità commerciale che costituisce parte integrante del presente contratto.

**21.2** Eventuali reclami scritti e richieste di informazioni potranno essere inoltrati dal Cliente al Fornitore utilizzando l'apposito modulo allegato al presente contratto e altresì scaricabile all'indirizzo [www.simaenergia.it](http://www.simaenergia.it).

**21.3** Se non viene utilizzato l'apposito modulo allegato al presente contratto, la comunicazione dovrà contenere i seguenti dati minimi necessari: nome e cognome; indirizzo di fornitura; indirizzo postale, se diverso da quello di fornitura, o telematico; servizio a cui si riferisce il reclamo (energia elettrica); il motivo del reclamo; indicazione del POD (codice POD) o, qualora non sia disponibile, il codice cliente; un'indicazione sintetica dei fatti contestati.

**21.4** Il Fornitore provvederà a fornire al Cliente una risposta scritta motivata entro i termini previsti dalla regolazione vigente (TIQV).

#### Articolo 22 - INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO

**22.1** Sono recepite di diritto nel contratto le disposizioni, suscettibili di inserimento automatico, imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l'ARERA, che comportino modifiche o integrazioni alle presenti condizioni generali di fornitura.

**22.2** Il Fornitore provvede alle modifiche e alle integrazioni imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l'ARERA, che non siano suscettibili di inserimento automatico, dandone tempestiva comunicazione al Cliente, fermo restando il diritto di recesso di quest'ultimo.

#### Articolo 23 - CESSIONE DEL CONTRATTO

**23.1** Il Cliente acconsente fin d'ora alla cessione del contratto da parte del Fornitore ad altra impresa ovvero altra Società del Gruppo abilitata alla fornitura di energia elettrica. Nel caso di cessione d'azienda o del ramo d'azienda da parte del Fornitore, rimane ferma l'applicazione dell'articolo 2558 c.c.

**23.2** La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione scritta inviata tempestivamente dal Fornitore.

#### Articolo 24 - COMUNICAZIONI

**24.1** Tutte le comunicazioni relative al contratto devono essere effettuate con

le modalità di seguito indicate:

- (i) tramite posta all'indirizzo Sima Energia viale Adua 336 51100 Pistoia (PT);  
(ii) e-mail all'indirizzo servizioclienti@simaenergia.it.

**24.2** Il Fornitore si riserva di inviare le comunicazioni anche con nota in fattura.

**24.3** Restano salve le disposizioni di cui al contratto che prevedono una specifica modalità di invio delle comunicazioni.

#### **Articolo 25 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

**25.1** La legge applicabile al contratto è quella italiana. Per ogni controversia originata dal presente contratto o a esso connessa è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano.

**25.2** Nel caso in cui il Cliente abbia residenza o sede legale fuori dal territorio italiano, ma all'interno della Comunità Europea o di un Paese che aderisca all'EFTA, è competente in via esclusiva il giudice del foro della sede legale del Fornitore. Qualora il Cliente abbia la residenza o la sede legale fuori dalla Comunità Europea o da un Paese che aderisca all'EFTA, in assenza di accordi bilaterali tra Nazioni, il Fornitore potrà, a propria insindacabile scelta, ricorrere all'arbitrato ai sensi della convenzione di New York del 1958.

#### **Articolo 26 - RISOLUZIONE EXTRA-GIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE**

**26.1** Il Cliente, che in relazione al contratto abbia presentato un reclamo al quale il Fornitore non abbia risposto o abbia fornito una risposta ritenuta insoddisfacente, può attivare gratuitamente la procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità (<https://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm>)

**26.2** L'esperimento del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal TICO è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.

#### **Articolo 27 - DATI PERSONALI**

**27.1** I dati personali forniti dal Cliente al Fornitore ai fini dell'esecuzione del contratto, o di cui comunque il Fornitore entri in possesso, sono trattati in conformità alla disciplina prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali come indicato nel modulo relativo all'informativa sul trattamento dei dati personali.

**27.2** L'attività di Credit Check verrà espletata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attraverso la verifica delle informazioni registrate in Camera di Commercio o attraverso le informazioni di solvibilità e/o di rating rilasciate da società specializzate e/o Enti/Istituzioni a cui verranno forniti i dati personali strettamente necessari allo svolgimento di tali attività contrattualmente previste.

**27.3** In conseguenza a quanto esposto al comma 27.1, il Cliente è informato ed è pertanto a conoscenza che potranno essere poste in essere indagini e/o richieste informative e/o acquisizioni informative atte alla soddisfazione di quanto esposto all'Articolo 6, all'Articolo 8 ed all'Articolo 20.